

## SCHEDE TECNICHE RIFORMA COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (S. 1429-B)

*"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione"*

### IL BICAMERALISMO PERFETTO E IL RUOLO DEL GOVERNO

#### Composizione ed elezione-nomina del nuovo Senato

La Camera dei Deputati rimarrà l'unica Camera eletta a suffragio universale e diretto.

Il Senato non sarà più eletto direttamente dai cittadini.

Il numero dei senatori passerà dai 315 attuali a 100.

La composizione del Senato sarà mista e saranno eletti per la quasi totalità dai Consigli regionali (ogni Regione non potrà avere meno di 2 senatori e le province autonome di Trento e Bolzano ne avranno 2 ciascuna):

- 5 senatori di nomina del Presidente della Repubblica: cambia la disciplina dei "senatori a vita". Il Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori "che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario" come in precedenza. Il cambiamento più grosso riguarda la scadenza della durata di questo mandato per nomina: 7 anni, senza la possibilità di essere nuovamente nominati (Art. 3, A.C. 2613-B). La durata di 7 anni è la stessa del mandato del Presidente della Repubblica, elemento che potrebbe costituire informalmente un vincolo politico tra le due figure. All'Art. 40 del DDL (Disposizioni finali), inoltre, si specifica che i senatori "non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale". Non è stata apportata alcuna modifica al comma 1 dell'Art. 59 della Costituzione e quindi "in sovrannumero" potranno diventare "senatori a vita", concluso il mandato, salvo rinuncia, i Presidenti della Repubblica;
- 74 consiglieri regionali: 74 consiglieri regionali verranno eletti dai Consigli regionali di appartenenza. "La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma." (art.2, comma 5, A.C. 2613-B);
- 21 sindaci: saranno sindaci eletti dai Consigli regionali, uno per regione, con la possibilità di scegliere tra tutti i Comuni della Regione relativa.

Non è definito costituzionalmente nel dettaglio il processo di scelta dei senatori, eccezion fatta per la determinazione dei criteri di riparto dei seggi proporzionalmente alla popolazione. Si definirà, quindi, in una successiva legge se si procederà per elezione indiretta o diretta dei consiglieri che, oltre al seggio in Consiglio regionale, dovranno occupare il seggio al Senato. Nello stesso modo, non è chiarito in che modo verranno scelti i 21 sindaci.

#### Composizione delle camere

La composizione della Camera dei deputati rimarrà invariata: saranno eletti 630 deputati.

Le sedute comuni, di conseguenza, avverranno con una composizione di 630+100 parlamentari.

#### Il Presidente della Camera

Dal momento in cui il Senato non sarà più eletto a suffragio universale e diretto, il Presidente della Camera diverrà la seconda carica dello Stato.

#### La fiducia al Governo

Viene eliminato il rapporto di fiducia tra il Governo e il Senato.  
Solamente la Camera dei deputati avrà il potere di concedere e revocare la fiducia al Governo.

## Immunità e indennità

Sia i membri della Camera, sia quelli del Senato conserveranno l'immunità parlamentare, in quanto non sono state apportate modifiche all'Art.68 della Costituzione.

I senatori "eletti" non riceveranno indennità per quanto riguarda il loro incarico parlamentare (Art.9, A.C. 2613-B di modifica Art.69 della Costituzione). Continueranno, invece, a percepire eventuali indennità per il ruolo di sindaco o membro del Consiglio regionale.

I 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica percepiranno l'indennità.

La modifica dell'Art.67 elimina il fatto che ogni parlamentare rappresenta la Nazione, ma mantiene il principio di esercizio della funzione senza vincolo di mandato per i componenti di entrambe le camere (Art.8, A.C. 2613-B di modifica all'Art.67 della Costituzione).

## Le funzioni delle Camere

"Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo." (Art.1, commi 3 e 4, A.C. 2613-B di modifica all'Art.55 della Costituzione)

"Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato" (Art.1, comma 5, A.C. 2613-B di modifica all'Art.55 della Costituzione).

Il ruolo istituzionale della Camera è conciso e definito. Quello del Senato, invece, risulta fumoso, in quanto parla di rappresentanza delle istituzioni territoriali in concomitanza a funzioni e competenze di tipologie diverse.
---

## Il procedimento legislativo - il Governo

Vengono introdotti in Costituzione vincoli alla possibilità del Governo di operare tramite decreto-legge, escludendo leggi in materia costituzionale ed elettorale, le deleghe al Governo, l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, l'approvazione di bilanci e il ripristino di norme che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime (Art. 16, A.C. 2613-B di modifica all'Art.77 della Costituzione).

Il Governo potrà chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno, se indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, eccezion fatta per le materie di competenza di entrambe le camere (Art.70, comma 1 - modificato dall'A.C. 2613-B stesso), le leggi elettorali e le leggi di ratifica di trattati internazionali, le leggi di amnistia o indulto (Art. 79 della Costituzione) e la legge di bilancio dello stato e tutte le norme che regolamentano l'equilibrio di bilancio (Art.81 della Costituzione).

Il DDL prioritario dovrà giungere alla conclusione del suo iter nella Camera dei deputati entro 70 giorni. Si dimezzano, inoltre, i termini per la proposta di modifiche da parte del Senato (Art.12, comma 7, A.C. 2613-B di modifica all'Art.72 della Costituzione).

Il Governo aumenta il proprio potere in ambito legislativo, riducendo l'autonomia di programmazione della Camera, che riceverebbe la richiesta di iscrizione all'OdG da approvare (e l'approvazione risulterebbe pressoché certa, vista la maggioranza assegnata dalla legge elettorale).

I vincoli ai decreti legge vengono inseriti in Costituzione, visto che già oggi esistono leggi e che ne regolamentano l'utilizzo, grazie anche a interpretazioni della Corte Costituzionale.

## **Il procedimento legislativo - il Parlamento**

Il procedimento legislativo, di conseguenza alla modifica di composizione e funzioni, viene completamente rivoluzionato: sarà quasi completamente in capo alla Camera dei Deputati, poiché il Senato potrà solamente proporre modifiche a testi proposti dalla Camera e dalla stessa votata definitivamente.

Le due camere avranno competenze uguali solamente in materia di ordinamento degli enti territoriali, leggi elettive del Senato, leggi costituzionali e referendum popolare.

I diversi tipi di iter per l'approvazione di una legge si moltiplicano (Art.10, A.C. 2613-B di modifica all'Art.70 della Costituzione; Art.11, A.C. 2613-B di modifica all'Art.71 della Costituzione; Art.12, A.C. 2613-B di modifica all'Art.72 della Costituzione; Art.13, A.C. 2613-B di modifica all'Art.73 della Costituzione; Art.14, di modifica all'Art.74 della Costituzione).

In caso di controversie saranno i Presidenti delle due camere a risolverle (Art.10, comma 6, di modifica all'Art.70).

## **Statuto delle opposizioni**

Viene introdotto in Costituzione il principio di garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari. Il solo regolamento della Camera dei deputati dovrà disciplinare, di conseguenza, uno statuto delle opposizioni.

Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni (Art.6, comma 1, A.C. 2613-B di modifica all'Art.64 della Costituzione).

## **Stato di guerra**

Lo Stato di guerra potrà essere deliberato dalla sola Camera dei deputati. Non basterà più la sola maggioranza semplice, ma sarà necessaria la maggioranza assoluta (Art.17, A.C. 2613-B di modifica all'Art.78 della Costituzione).

## **LA CORTE COSTITUZIONALE**

### **Elezione dei giudici costituzionali**

La componente della Corte Costituzionale nominati dal Parlamento (5 giudici sul totale di 15) viene suddivisa in "quote": 3 giudici verranno nominati dalla Camera e 2 dal Senato.

L'elezione di due giudici della Corte Costituzionale da parte del Senato è alquanto controversa: due giudici all'interno di un organo di garanzia costituzionale verranno eletti da una camera che rappresenta le istituzioni territoriali e non, secondo il principio precedentemente valido, da sole camere rappresentanti "rappresentanti della Nazione".

## **La Corte Costituzionale e il giudizio di costituzionalità delle leggi elettorali**

Viene introdotto in Costituzione il giudizio preventivo di costituzionalità delle leggi elettorali da parte della Corte Costituzionale "su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata" (Art.13, comma 2, di modifica Art.73 della Costituzione). La Corte Costituzionale, quindi, si deve pronunciare entro 30 giorni, termine entro il quale la legge non può essere quindi promulgata.

Alessandro Criscuolo, Presidente della Corte Costituzionale, il 12 marzo 2015 ha dichiarato a "Repubblica": "Il giudizio preventivo affida alla Corte Costituzionale un compito che non le spetta perché la Corte giudica sulle leggi approvate e sarebbe una sorta di consulenza preventiva".

Un giudizio di questo tipo, infatti, non potrà che essere generale e rischia di conferire potere di interpretazione politica al giudizio stesso della Corte, soprattutto poiché, a livello tecnico, non viene definito quale possa essere il rapporto tra il giudizio preventivo e quello che già attualmente svolge, ovvero il controllo successivo della costituzionalità della legge elettorale.

## Giudici costituzionali

I cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai deputati tre. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.

## Giudizio preventivo sulle leggi elettorali

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### Elezione del Presidente della Repubblica

Il sistema di elezione del Presidente della Repubblica viene modificato (Art.21, A.C. 2613-B, di modifica dell'Art.83 della Costituzione) .

L'elezione avverrà, come in precedenza, in seduta comune delle camere.

Dal primo al terzo scrutinio potrà essere eletto un Presidente con la maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  dell'assemblea. Dal quarto al sesto scrutinio la maggioranza necessaria sarà dei  $\frac{3}{5}$  dell'assemblea. Dal settimo scrutinio in poi sarà necessaria una maggioranza di  $\frac{3}{5}$  dei votanti.

Il peso della Camera dei deputati nell'elezione del Presidente della Repubblica, ovviamente aumenterà, sia perché la differenza numerica tra le due camere sarà maggiore rispetto a quella attuale (630 deputati e 100 senatori con le modifiche costituzionali, contro i 630 deputati e 315 senatori prima), sia perché chi vincerà le elezioni avrà a disposizione un grande numero di deputati: il premio di maggioranza dell'"Italicum" è di 340

deputati su 630. I 290 seggi rimanenti vengono ripartiti tra i partiti "perdenti".

	Camera	Senato	TOTALE
TOT	630	100	730
maggioranza	340		46,58
opposizioni	290		39,73

	Magg. 1°-3° scrut.	Magg. 4°-6° scrut.
	486,7	438
Diff. quorum elez. - dep. di magg.	146,7	98

Presenti	Magg. 7° scrut. +
100%	438
90%	394
80%	350
70%	307
60%	263
50%	219

Le maggioranze qualificate previste dalle modifiche alla Costituzione non dovrebbero permettere che il solo partito di maggioranza possa eleggere, da solo, il Presidente della Repubblica. E i primi due blocchi di maggioranze qualificate vanno sicuramente in questa direzione. Dal 7° scrutinio in poi, con i  $\frac{3}{5}$  calcolati in base alle presenze, cambia completamente ogni tipo di calcolo e con una presenza complessiva inferiore all'80% si potrebbero aprire i giochi per un'elezione per mano del solo partito di maggioranza.

Anche le maggioranze qualificate successive alla quarta tornata potrebbero permettere a una maggioranza della Camera, ausiliata da membri eletti nel medesimo partito in Senato, un accordo anche con una piccola componente di deputati per poter eleggere il Presidente della Repubblica. Il vero elemento di rilievo risulta, quindi, essere il premio di maggioranza presente nell'Italicum, visto che, da solo, conferisce quasi la metà dei deputati utili a eleggere il Presidente della Repubblica in mano al partito di maggioranza a fronte: ipoteticamente, già dal primo turno, un'alleanza tra partito di maggioranza e metà dei partiti di opposizione della sola Camera potrebbero eleggere il Presidente della Repubblica.

## TITOLO V RAPPORTO TRA STATO E ISTITUZIONI TERRITORIALI

### Competenze esclusive dello Stato

La nuova riforma del Titolo V rivede completamente l'insieme delle materie di competenze statali e regionali, rispetto alla riforma del 2001.

Verranno ricondotte allo stato allo Stato varie materie ex-concorrenti: **"coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, [...] tutela e promozione della concorrenza, [...] disposizioni generali e comuni per la tutela della salute"** (Art.31, comma 2, lettera e, di modifica dell'Art.117 Cost.), **"disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare"** (Art.31, comma 2, lettera m, di modifica dell'Art.117 Cost.), **"tutela e sicurezza del lavoro"** (Art.31, comma 2, lettera o, di modifica dell'Art.117 Cost.), **"ordinamento delle professioni e della comunicazione"** (Art.31, comma 2, lettera t, di modifica dell'Art.117 Cost.), **"produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia"** (Art.31, comma 2, lettera v, di modifica dell'Art.117 Cost.), **"infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale"** (Art.31, comma 2, lettera z, di modifica dell'Art.117 Cost.).

Si cancellano i principi contenuti nella scorsa riforma della costituzione, eliminando la competenza concorrente e riducendo il potere legislativo delle Regioni: di fatto, si cerca di tornare a una divisione "netta" tra competenze dello Stato e competenze delle Regioni.

Nonostante l'intento, nella riforma del Titolo V del Governo Renzi, sia quello di tornare a una suddivisione chiara di competenze legislative tra Stato e regioni, il risultato non è quello dichiarato: la competenza concorrente continuerà a esistere per tutte quelle materie dove la competenza esclusiva dello Stato sarà limitata alle c.d. disposizioni generali e comuni.

La Corte Costituzionale ha più volte indicato come la ripartizione delle competenze in base alle materie sia stata una delle motivazioni alla base di diversi contenziosi tra Stato e regioni (un'analisi assai approfondita è presente nella pubblicazione del 2009 "Giustizia costituzionale e autonomie regionali. In tema di applicazione

del nuovo Titolo V” di Antonio D’Atena): non si è sfruttata la riforma costituzionale per trovare una soluzione a questo problema.

## **Clausola di supremazia statale**

“Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale” (Art.31, comma 4, di modifica dell’Art.117 Cost.).

In nome dell’interesse nazionale, il Governo potrà proporre al Parlamento di intervenire sul piano legislativo anche in materie di competenza esclusiva delle regioni.

## **IL DIRITTO ALLO STUDIO**

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia [...] di promozione del diritto allo studio, anche universitario” (Art.31, comma, di modifica del 117 Costituzione).

Dagli anni Settanta al 2001 il Titolo V è stato soggetto a numerosi cambiamenti, quasi sempre in un’ottica federalista, decentrando i poteri dallo Stato alle regioni. Ora, nel testo di modifica dell’art 117, per la prima volta il diritto allo studio universitario è citato esplicitamente nell’ambito delle competenze esclusive delle regioni, ma solo per quanto riguarda la sua “promozione”.

Se da un lato questa modifica potrebbe rappresentare, almeno in linea teorica, il primo passo per una reale garanzia di uniformità del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, in quanto la competenza del “resto” spetterebbe allo Stato, dall’altro lato, si rischia che questa formulazione costituzionale possa andare nella direzione di rendere il sistema ancora meno efficiente e lontano dalle reali esigenze degli studenti. Viste le continue problematiche date dalle competenze poco chiare, che provocano responsabilità diffuse e difficilmente rintracciabili, non ultime le uscite del Ministro Giannini sulla questione della riassegnazione della competenza di gestione di borse e servizi dagli enti agli atenei stessi, questa parte della riforma costituzionale, pur delineando inequivocabilmente un accentramento della gestione, non risolve affatto il problema di una netta e chiara distinzione delle competenze tra lo stato e il resto degli attori coinvolti (regioni, enti per il diritto allo studio, università). Lo stesso termine “promozione”, infatti, a livello costituzionale viene di consuetudine utilizzato per regolamentare materie ben diverse dal diritto allo studio. Non viene chiarito a livello costituzionale, e nemmeno nella discussione parlamentare, che debba essere compito dello Stato garantire investimenti utili a fornire la copertura totale del diritto allo studio. Con lo spostamento delle competenze sul piano nazionale, è inevitabile che si verifichi una contrazione degli aspetti oggetto di contrattazione territoriale. È evidente che il CNSU in questo dovrà giocare un ruolo fondamentale, ma anche questo aspetto non è stato finora oggetto di discussione “costituente”.

L’occasione persa di una riforma costituzionale che avrebbe potuto rappresentare un’importante occasione per rimettere in discussione non soltanto l’impianto formale, ma anche la visione generale del diritto allo studio, dimostra l’inesistente volontà dello Stato all’investimento politico ed economico su questo fronte. Il fatto stesso che il cambiamento delle competenze sia stato fatto senza discutere con le associazioni di rappresentanza studentesca, e le osservazioni e le richieste di chiarimenti siano passate sotto traccia, dimostra come questo cambiamento delle competenze sia frutto di un riordino “tecnico” delle competenze e non la reale volontà da parte dello Stato di riportare la competenza a livello statale al fine di spostare anche la responsabilità per quanto riguarda la copertura completa delle borse di studio ed erogazione di servizi del diritto allo studio in modo uniforme sul territorio nazionale.

## **ABOLIZIONE DI PROVINCE E CNEL**

## **Abolizione delle province**

In più parti della riforma vengono inseriti emendamenti alla Costituzione per far sì di eliminare completamente l'istituzione delle province, e relativi poteri e funzioni dalla Carta.

Tuttavia, questa eliminazione “verbale” non ha alcun effetto diretto sull'eliminazione effettiva delle province come istituzione. Di conseguenza, queste continueranno a funzionare grazie alle leggi esistenti, finché il Parlamento stesso non deciderà di “chiuderle” definitivamente.

## **Abolizione del CNEL**

L'Articolo 28 abroga l'Articolo 99 della Costituzione, di fatto abolendo il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), organo consultivo con diritto d'iniziativa legislativa e funzioni di espressione di pareri in materie economiche e sociali.

## **DEMOCRAZIA DIRETTA(?)**

### **Legge di iniziativa popolare**

I regolamenti parlamentari dovranno prevedere tempi definiti per esame, discussione e votazione delle Leggi di iniziativa popolare che verranno proposti al Parlamento.

Questo vincolo è fortemente collegato al fatto che il numero di firme richieste per la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare passa da 50mila a 150mila.

### **Referendum propositivo**

Viene aggiunto, alla fine dell'Art.71 della Costituzione, che regola l'iniziativa legislativa, il comma riguardante l'istituto del referendum propositivo: “Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione” (Art.11, lettera c, di modifica Art.71 della Costituzione).

Si prevede l'innalzamento del numero di firme necessarie per poter presentare disegni di legge d'iniziativa popolare e si rinvia ai regolamenti parlamentari la regolamentazione di tempi e modalità di esame da parte delle camere dei testi proposti, sia per quanto riguarda le LIP, sia per quanto riguarda i referendum propositivi. Rischia di essere una modifica di fatto irrilevante per quanto riguarda l'agevolazione dell'utilizzo di strumenti di democrazia diretta.

### **Referendum abrogativo “a doppio quorum”**

Viene introdotto un doppio quorum nel funzionamento del referendum abrogativo:

- in caso la raccolta firme di sostegno di un referendum abrogativo arrivi a quota 500mila elettori, il quorum necessario per la validità della consultazione sarà quella “ordinaria” della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- in caso la raccolta firme dovesse superare quota 800mila firme, il quorum necessario per la validità della consultazione corrisponderà alla maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera dei deputati precedente il referendum stesso.

## ITALICUM in PILLOLE

premio di maggioranza e ballottaggio / 1° luglio 2016 – in poi

“Italicum” in pillole

Premio di maggioranza e ballottaggio

Sistema elettorale incentrato maggiormente sulla governabilità che sulla rappresentanza:

- Il partito che al primo turno dovesse raggiungere il 40% dei voti otterrebbe il 55% dei seggi (340 posti su 618 – oltre ai 12 della circoscrizione estero che portano a 630).
- Ballottaggio se nessuno raggiunge il 40%: niente apparentamenti né accordi formali. Premio di maggioranza all’unico vincitore.
- 100 collegi plurinominali – 6 seggi disponibili per collegio (eccetto Trentino e VdA)
- 3% soglia sbarramento

Listini

- alternanza uomo-donna
- capilista dello stesso sesso non oltre il 60% nella circoscrizione
- un nome non può essere capolista in più di 10 collegi

Preferenze

- 1 bloccata – capolista è il primo degli eletti
- 2 preferenze di sesso diverso possibili
- 100 collegi per 20 circoscrizioni elettorali (listini pari ad almeno la metà dei seggi disponibili per collegio, ciascuno che può eleggere da 3 a 6 deputati in base alla popolazione)
- Spetterà al pluricandidato scegliere dove lasciare il secondo eletto

	<b>PROPORZIONALE PURO</b>	<b>PORCELLUM</b>	<b>ITALICUM</b>
<b>PREMIO DI MAGGIORANZA</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>55%</b> Indiscriminatamente alla lista di maggioranza	<b>55%</b> Automatico al primo turno per chi supera la soglia del 40%. Altrimenti al vincitore del <b>ballottaggio</b> al secondo turno tra le due liste di maggioranza. In caso di superamento soglia del 40% Proporzione percentuale voti / seggi: 1,25. Rispetto alle proporzioni reali, ogni 4 seggi proporzionalmente assegnati, di fatto, ne scatta un quinto. In caso di non superamento soglia del 40% Proporzione percentuale voti al primo turno / seggi:



			<p>20% - 2,75 (quasi il triplo dei seggi proporzionali)</p> <p>25% - 2,2 (il doppio dei seggi proporzionali)</p> <p>30% - 1,83 (quasi il doppio dei seggi proporzionali)</p> <p>35% - 1,57 (ogni 3 seggi proporzionali, di fatto, scatta il 4°)</p>
<b>PREFERENZE</b>	<p><b>Quattro preferenze possibili sulla scheda.</b></p> <p><b>Listini senza collegamento voto di lista – voto al capolista.</b></p>	<p><b>Listini bloccati.</b></p> <p>I voti di lista stabiliscono il numero di seggi. L'ordine del listino, stabilito dalla lista, stabilisce gli eletti.</p>	<p><b>Listini con capolista bloccato.</b></p> <p>Verranno stabiliti, quindi, fino a un massimo di 100 capolista per lista.</p> <p>Un nome non può essere capolista in più di 10 collegi.</p> <p>Il voto di lista, in automatico, va al capolista.</p> <p>È possibile esprimere <b>due preferenze</b> di sesso diverso.</p> <p>Sono stabiliti 100 collegi per 20 circoscrizioni elettorali (listini pari ad almeno la metà dei seggi disponibili per collegio, ciascuno che può eleggere da 3 a 6 deputati in base alla popolazione).</p> <p>Spetterà al pluricandidato scegliere il collegio di elezione, sbloccando così i “secondi nomi” sugli altri in cui era capolista.</p>
<b>SOGLIE DI SBARRAMENTO</b>	<b>ASSENTI</b>	<p><b>Camera dei Deputati:</b></p> <p>Soglia del <b>10% per coalizione</b> e <b>4% per singoli partiti</b> (sia in coalizione, sia da soli).</p> <p><b>Senato della Repubblica:</b></p> <p>(Soglie regionali) <b>20% per le coalizioni</b>, <b>3% per liste coalizzate</b> e <b>8% per le non coalizzate.</b></p>	<p><b>Camera dei Deputati:</b></p> <p>Soglia di sbarramento al <b>3% per singola lista.</b></p>
<b>GOVERNABILITA'</b>	<b>Governo di coalizione.</b>	<b>Possibilità di governo di partito. Tendenzialmente governo di coalizione.</b>	<b>Governo di partito.</b>

## Le principali leggi elettorali nella Storia d'Italia

“Legge Acerbo” – Governo di partito [18 novembre 1923 – 1948]

Premio di maggioranza pari all'assegnazione del 2/3 dei seggi per il partito di maggioranza che dovesse superare il quorum del 25% dei voti.

**Proporzionale puro** [18 aprile 1948 – 1993]

Metodo utilizzato per eleggere la Costituente.

*Camera dei Deputati*

32 circoscrizioni plurinominali, con numero di seggi variabile in base alla popolazione e assegnazione con metodo proporzionale (metodo “**Imperiali**”): totale dei voti validi diviso per il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione, più due.

Massimo 4 preferenze “libere”.

Seggi e voti residui pesati nel collegio unico nazionale (con il metodo “Hare” – dividendo totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare e assegnando i seggi rimanenti con il metodo dei più alti resti).

*Senato della Repubblica*

Al Senato il metodo era formalmente differente, sostanzialmente non troppo: ogni Regione era divisa in collegi uninominali quanti erano i senatori che le spettavano.

Prima venivano assegnati i seggi ai candidati con un numero di voti pari ad almeno il 65% dei votanti del collegio (dal '48 al '92 solo 40 senatori sono stati eletti in questo modo).

I seggi che non venivano assegnati in questi modo venivano assegnati proporzionalmente: si stabiliva la cifra elettorale determinata sommando i voti dei vari candidati: i seggi disponibili erano ripartiti tra i diversi gruppi in proporzione ai voti ottenuti e l'ordine degli eletti stabilito per i voti di “preferenza” dei singoli candidati di collegio.

**“Legge Truffa”** – maggioritario di coalizione [1953 – 1954]

Bonus pari al 65% dei seggi della Camera ai partiti apparentati che potessero raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti.

**“Mattarellum”** [dal referendum abrogativo del 18 aprile 1993 alle elezioni politiche del 2001]

Sistema misto – maggioritario al 75% e proporzionale al 25%

75% seggi assegnato attraverso l'elezione di candidati in collegi uninominali (maggioritario a turno unico)

475 collegi alla Camera e 232 Senato (fino a 5 volte più piccoli rispetto a quelli creati dall'Italicum)

25% dei seggi proporzionale

Camera – seggi per chi aveva superato il 4% di sbarramento – prima della ripartizione si applicata lo scorporo dei voti ottenuti dal candidato collegato che aveva vinto nel collegio

Senato – gruppi di candidati perdenti collegati in lista regionale e vengono eletti gli sconfitti all'uninomiale meglio piazzati (anche qui post scorporo)

**“Porcellum”** [2005 – 2013 (Sentenza della Corte Costituzionale 1/2014)] – proporzionale con liste bloccate e premio di maggioranza

Camera - Soglia 10% per coalizione e 4% per partiti (sia in coalizione, sia da soli)

Senato – (soglie regionali) 20% coalizioni, 3% liste coalizzate e 8% per le non coalizzate

Rilievi della Cassazione:

Premio di maggioranza provoca una alterazione degli equilibri istituzionali in quanto la maggioranza che ottiene il premio elegge anche gli organi di garanzia

Al Senato può rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base nazionale

Dubbi di costituzionalità su meccanismo delle liste bloccate

340 seggi al vincente alla Camera

al Senato almeno il 55% dei seggi assegnati in ogni Regione

Illegittimo premio di maggioranza senza soglia

Illegittime le liste bloccate

NIENTE secondo turno